

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3236/87⁽⁴⁾, precisa le qualità di olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento; che l'esperienza ha dimostrato che la possibilità di conferire all'intervento l'olio di sansa d'oliva non è tale da garantire un beneficio diretto per i produttori; che gli acquisti di intervento di olio di sansa non corrispondono pienamente alle finalità elencate all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, quali la stabilità del mercato e la tutela del reddito dei produttori; che il regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione⁽⁵⁾ ha già sospeso l'acquisto di intervento relativamente all'olio di sansa d'oliva per la campagna 1986/1987; che è quindi opportuno escludere la possibilità di acquisti di intervento di olio di sansa d'oliva; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85;

considerando che occorre modificare nel senso di un miglioramento qualitativo il limite di acidità dell'olio d'oliva vergine lampante che può essere offerto all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio⁽⁶⁾ ha modificato la definizione dell'olio d'oliva vergine; che è quindi opportuno modificare la maggioranza di cui può beneficiare detta qualità, tenendo conto delle condizioni del mercato; che è d'uopo modificare pertanto l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88⁽⁸⁾, ha previsto che gli oli vergini, con un tenore di tetracloroetilene superiore ad un determinato

limite, devono essere classificati nella categoria dell'olio d'oliva vergine lampante; che in ordine agli acquisti di intervento, questa retrocessione è rinviata fino all'inizio della prossima campagna; che dato il loro deprezzamento sul mercato, è opportuno, in via transitoria, applicare all'acquisto di intervento di tali oli una tabella particolare;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 1

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE è limitato all'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio d'oliva con un tenore di acqua e di impurità superiore all'1 %.

In ordine all'olio d'oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli oli con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 10 %.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, i termini « nel caso dell'olio di sansa d'oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio » sono soppressi.

3. All'articolo 2, paragrafo 3, il quarto trattino è soppresso.

4. All'articolo 3, paragrafo 3, i termini « e lo 0,5 % per gli oli di sansa » sono soppressi.

5. All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo trattino è soppresso.

6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Tuttavia, fino al 31 ottobre 1988, l'allegato bis del presente regolamento si applica in luogo e al posto dell'allegato 00 del regolamento (CEE) n. 3472/85.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

(3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 39.

(6) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(7) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

(8) Vedi pagina 150 della presente Gazzetta ufficiale.